

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 luglio 2024, n. 343
Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto. Accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicata nella sede di Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, autorizzata all'esercizio con D.D. n. 94 del 30/03/2021.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accredimento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accredimento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 *"Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 *"Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice"*, comma 1 che *"Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno"*

disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)".

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 "Definizioni", comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) *accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario*";
- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*";
- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", comma 1 che "1. *L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa*";
- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:
"2. *Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*
3. *Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*".

Con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 07/08/2019 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto. Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i." la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Cesare Battisti nn. 311-323.

Con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 30/03/2021 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) sita in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa a r.l. "Nuova luce" di Taranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Racco Monaco, l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311/323, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Felice Cantatore, nato il 26/12/1960 e specializzato in Psichiatria (...)"

Con Pec del 01/06/2021 ad oggetto "CRAP "NUOVA LUCE" SITA IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI N.

311 – *VARIAZIONE RESPONSABILE SANITARIO*”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9375 del 09/06/2021, la Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto, “in relazione alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Nuova Luce” sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 311/323, come da autorizzazione all’esercizio rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.94 del 30/03/2021” ha comunicato “la variazione del Responsabile Sanitario Medico Psichiatra a far data dal 01/06/2021”.

Con Pec del 09/08/2021 la Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto ha trasmesso la nota prot. n. AOO_183/12291 di pari data, ad oggetto “cambio legale rappresentante soc. Nuova Luce” con la quale è stato trasmesso alla scrivente Sezione il “verbale di nomina del nuovo legale rappresentante dell’assemblea”, individuato nella persona della Sig.ra Salinaro Veronica, subentrata al posto del Sig. Rocco Monaco.

Con Pec del 11/07/2023, ad oggetto “ISTANZA DI ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI CUI ALLA L.R. N.9 DEL 02/05/2017”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10276 del 13/07/2023, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto ha trasmesso l’istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto redatta con MODELLO ACCRISTIT, dichiarando:

“(…)

- che la struttura è autorizzata all’esercizio delle attività sanitarie con atto n° 94 del 30.03.2021 rilasciata dalla Regione Puglia;
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 3 del 13.01.2005;
- che la struttura:
 - è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 3 del 13.01.2005 nonché degli ulteriori requisiti di accreditamento (fase PLAN) in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 16/2019;
 - di accettare le condizioni essenziali per l’accreditamento di cui alla L.R. 9/2017, in particolare:
 - a. Di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AA.SS. LL. e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/92 e s.m., ai fini della stipula dei contratti;
 - b. Di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;
- di essere consapevole che a norma dell’art.8 quater comma 2 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, a qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere a remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo;
- che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. Arturo D’ADAMO nato il 19.05.1954 Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli studi di Bari il 08.11.1984 specialista in Psichiatria iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia di Taranto al n. 1850 dal 29.12.1984”,

ed allegandovi:

“

- Autorizzazione all’esercizio rilasciato con determina n. 94 del 30.03.2021;
- Comunicazione prot. 144 del 1.6.2021 per conferimento incarico nuovo Responsabile Sanitario;
- Conferimento incarico e relativa accettazione del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione del Responsabile Sanitario circa il possesso dei titoli e la insussistenza casi di incompatibilità;

- *Dichiarazione sostitutiva, comprensiva delle griglie di autovalutazione predisposte dall'OTA ai sensi del comma 2, art. 2 del R.R. n. 16/2019.*

Con nota prot. n. 75891 del 12/02/2024 ad oggetto *“Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicato nella sede di Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, autorizzata all’esercizio con D.D. n. 94 del 30/03/2021. Incarico di verifica al Servizio Qu.O.T.A. dell’ ARESS Puglia per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. n. 9/2017 s.m.i.”* la scrivente Sezione *“(…) ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicato nella sede di Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323,”* ha invitato:

“

- *il legale rappresentante della struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicato nella sede di Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
- *autocertificazione relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, ett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d’identità;*
- *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;”*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato *“il Servizio Qu.O.T.A. - ARESS Puglia, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la **struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicato nella sede di Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale), con riferimento alla fase “Plan”, sulla base delle griglie di autovalutazione. (…)**”.*

In riscontro alla prefata nota prot. n. 75891 del 12/02/2024, con Pec del 19/02/2024 ad oggetto *“Prot.N.0075891/2024 - SOCIETÀ NUOVA LUCE CRAP DI TARANTO INCARICO DI VERIFICA REQUISITI DI ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO QUOTA ARESS”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 113412 del 04/03/2024, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. *“NUOVA LUCE” di Taranto* ha trasmesso l’integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 75891 del 12/02/2024, con Pec del 20/03/2024 ad oggetto *“Società Cooperativa Sociale a r.l. “Nuova Luce” di Taranto. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ubicata in Taranto. Riscontro nota prot. AOO_RP/75891 del 12.02.2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 155095 del 27/03/2024, il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. - ARESS Puglia ha comunicato quanto di seguito riportato:

“(…) Vista la D.D. n. 94 del 30/03/2021 di autorizzazione all’esercizio con la quale la S.G.O. della Regione Puglia ha determinato “(…) di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa a r.l. “Nuova luce” di Taranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Rocco Monaco, l’autorizzazione all’esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311/323”, con nota mail questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del

possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 04.03.2024. In data 01.03 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di "PLAN" di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ovvero all'allegato B Sezione 1 e Sezione 2P approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare in data 19.02. u.s., valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 04.03 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, non rilevando Non Conformità alcuna. Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto in regime residenziale, ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, appartenente alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di Accreditamento per le Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, di cui all'allegato B Sezione 1 e Sezione 2P del R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., con riferimento alla fase "PLAN", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. (...)"

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con Pec del 01/06/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9375 del 09/06/2021, e di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" con sede legale in Taranto alla via Lazio n. 85, il cui legale rappresentante è la Sig. Veronica Salinaro, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicata nella sede di Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, il cui responsabile sanitario è il Dr. Arturo D'Adamo nato il 19/05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto trasmetta alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia per la verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, **valutandone la congruità ai fini** del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché **della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con *Pec* del 01/06/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9375 del 09/06/2021, e di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" con sede legale in Taranto alla via Lazio n. 85, il cui legale rappresentante è la Sig. Veronica Salinaro, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (*ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.*) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicata nella sede di Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, il cui responsabile sanitario è il Dr. Arturo D'Adamo nato il 19/05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto trasmetta alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia per la verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, **valutandone la congruità ai fini** del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché **della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione

- relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*
 - l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto, gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto in regime residenziale ubicata nella sede di Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti nn. 311-323;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;

- al Direttore del DSM dell'ASL TA;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Taranto (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro